



**COMUNE DI SCANO DI MONTIFERRO**  
**PROVINCIA DI ORISTANO**

C.A.P. 09078 - TEL. 0785\329175 ufficio- FAX 0785/3266-

PEC : [protocollo.scanodimontiferrro@pec.comunas.it](mailto:protocollo.scanodimontiferrro@pec.comunas.it)

<http://www.comune.scanodimontiferrro.or.it>

**UFFICIO DEL SINDACO**

<b>ORDINANZA N°</b>	<b>12</b>
<b>DEL</b>	<b>21/05/2024</b>

<b>PROT. N</b>	<b>3080</b>
<b>DEL</b>	<b>21/05/2024</b>

**ORDINANZA**

<b>OGGETTO:</b>	<b>ORDINANZA N. 12 – MISURE DI PREVENZIONE RISCHIO INCENDI IN VISTA DEL PERIODO DI MASSIMA PERICOLOSITÀ PER GLI INCENDI BOSCHIVI. PULIZIA DI TERRENI, ORTI E GIARDINI.</b>
-----------------	--

**IL SINDACO**

**PREMESSO CHE:**

- i terreni incolti, recintati e non, siti sia all'interno che all'esterno dei centri urbani con presenza di rovi, erbacce ed arbusti possono creare problemi di igiene, di rischio per la propagazione di incendi con conseguente grave pregiudizio per l'incolumità delle persone e dei beni;
- l'abbandono e l'incuria da parte dei privati di taluni appezzamenti di terreni, posti sia all'interno che all'esterno di centri urbani, comporta un proliferare di vegetazione, rovi e sterpaglie che, per le elevate temperature estive, sono causa predominante di incendi;

**VALUTATO** che la presenza di tali aree incolte nel territorio comunale costituite da piante sconfinanti su pubbliche vie e di aree inquinate da depositi di materiale di risulta e di rifiuti eterogenei, nonché la mancata pulizia delle canaline di scolo o di deflusso delle acque meteoriche, rendono favorevole la proliferazione di fauna sgradita, quale ratti, artropodi emofagi (zecche, acari e pulci), parassiti e altre specie di fauna indesiderata, con conseguenti effetti pregiudizievoli per l'igiene, la salute pubblica e l'incolumità delle persone e dei beni esistenti;

**CONSIDERATO** che con l'approssimarsi della stagione estiva la presenza di rovi, sterpaglie, materiale secco, residui colturali/silvocolturali e altri rifiuti infiammabili costituiscono causa di elevato rischio di incendio, nonché possibile focolaio di diffusione di malattie per la presenza di insetti e parassiti;

**RITENUTO NECESSARIO:**

- effettuare interventi di prevenzione nonché di vietare tutte quelle azioni che possono costituire pericolo mediato o immediato di incendi;
- provvedere, con criteri uniformi e durante l'intero anno alla prevenzione degli incendi nelle campagne, lungo le strade e nei boschi in modo particolare nel periodo che va dal mese di giugno al mese di ottobre quando massimo è il rischio ad attivare interventi per evitare il possibile insorgere e la propagazione di incendi;

**RITENUTO** necessario procedere al taglio degli arbusti, siepi e cespugli lungo i confini con le strade pubbliche, ivi comprese quelle comunali e vicinali, al fine di prevenire il sorgere e il diffondersi degli incendi;

**ACCERTATO** che tali adempimenti sono di competenza dei proprietari e dei conduttori il cui fondo si affacci lungo le strade pubbliche, ivi comprese quelle comunali e vicinali;

**VISTA** la Deliberazione della Giunta Regionale n 11/34 del 30/04/2024 "Dichiarazione dello stato di pericolosità per gli incendi boschivi nell'anno 2024, ai sensi della L.353/2000 e L.R. n. 8 del 27/04/2016", con il quale si stabilisce, fra l'altro che: "dal 01 giugno al 31 ottobre anno 2024 è dichiarato lo stato di grave pericolosità per gli incendi per tutte le aree boscate, cespugliate, arborate e a pascolo della Regione Sardegna, fatto salvo quanto previsto dall'art. 7 comma 2" il quale dispone "Considerato l'andamento meteorologico stagionale, con Determinazione del Direttore generale della Protezione civile, previa pubblicazione sul sito web della RAS ([www.regione.sardegna.it](http://www.regione.sardegna.it)), il periodo in cui vige lo stato di "elevato pericolo di incendio boschivo", così come stabilito dal comma precedente, può essere modificato anche per ambiti territoriali specifici e per ulteriori periodi dell'anno";

**VISTO** il D.lgs n.1 del 2018 "Codice di protezione civile" che all' art.3, comma 1, lettera c) individua il Sindaco quale Autorità di protezione civile e che lo stesso decreto all'art.6 comma 1 definisce le attribuzioni di predetta Autorità;

**VISTA** la Legge n.353 del 2000 "Legge quadro in materia di incendi boschivi";

**VISTA** la Legge regionale n. 8 del 27/04/2016 di recepimento della Legge 353/2000;

**VISTA** la legge regionale forestale Legge regionale 5 novembre 1985, n. 26;

**VISTO** il D.lgs n.152 del 2006 e ss.mm.ii. "Norme in materia ambientale"

**VISTO** il R.D. n° 3267 del 30/12/1923 dispone in ordine al Regolamento ed alle Prescrizioni di Massima e Polizia Forestale e ss.mm.ii.;

**VISTO** il D.lgs n.1 del 2018 "Codice di protezione civile" art. 16 comma 1 individua il rischio incendi boschivi quale tipologia di rischio di interesse del Servizio nazionale di protezione civile;

**VISTO** il "Piano regionale di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi 2023 - 2025. Aggiornamento 2024" approvato con Deliberazione n. 11/34 del 30/04/2024;

**CONSTATATO** che, in particolare nei periodi in cui si registrano alte temperature, il fenomeno degli incendi boschivi inclusi quelli che si propagano anche su aree di interfaccia urbano-rurale, provocano gravi ed ingenti danni al patrimonio forestale, al paesaggio, alla fauna e all'assetto idrogeologico del territorio comunale, nonché rappresentano un grave pericolo per la pubblica e la privata incolumità;

**TENUTO** conto delle analisi e delle informazioni sull'andamento del fenomeno incendi contenute nel piano regionale di previsione, prevenzione e lotta agli incendi boschivi redatto ai sensi della L. 353/2000 dal quale, si evince tra l'altro che, il periodo maggiormente a rischio di incendi boschivi, per il territorio comunale, è quello compreso fra il 1 giugno e il 31 ottobre pertanto è necessario procedere in tempi ottimali ai fini dell'attuazione delle misure di prevenzione;

**ATTESO** che il Sindaco, quale ufficiale del Governo, ai sensi dell'art. 54, comma 4, del D.lgs n. 267 2000 e ss.mm.ii., adotta con atto motivato e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento, provvedimenti contingibili ed urgenti al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana;

#### **ORDINA**

A tutti i proprietari e i conduttori di terreni compresi nel perimetro urbano di ripulire, **entro e non oltre il 31 maggio del corrente anno, e successivamente, ogni qualvolta necessario, e comunque fino al 31 ottobre del c.a.**, da rovi, erbacce e sterpaglie, materiale secco di qualsiasi natura ed altri rifiuti infiammabili, nonché quelli vetrosi per evitare il pericolo d'incendio ed evitare che siano ricettacolo di immondizie, secondo quanto previsto dalle prescrizioni regionali antincendio;

Di provvedere, inoltre, alla pulizia e taglio di radici e di quelle parti aeree delle piante che, ancorché situate in aree diverse (private o di enti pubblici), provocano situazioni di pericolo ai luoghi sottoposti a pubblico passaggio, alle sedi stradali e in generale alle aree pubbliche;

Di procedere alla rimozione dello sfalcio e dei tagli, dalle aree di cui ai precedenti punti e conseguente smaltimento e conferimento (o riciclo) secondo le modalità previste per legge;

Di assicurare la manutenzione, pulizia e spurgo, con eventuali opere di risagomatura, dei fossi e dei canali di scolo e delle cunette, così da favorire il regolare deflusso delle acque meteoriche e la loro immissione negli scarichi principali.

Entro il 1° giugno ai sensi del titolo IV “Norme di prevenzione” Art. 16 (Terreni e fabbricati) contenute nelle Prescrizioni regionali Antincendio – aggiornamento 2024 - approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 11/34 del 30/4/2024:

- a) i proprietari e/o conduttori di terreni appartenenti a qualunque categoria d'uso del suolo, sono tenuti a ripulire da fieno, rovi, materiale secco di qualsiasi natura, l'area limitrofa a strade pubbliche, per una fascia di almeno 3 metri calcolati a partire dal limite delle relative pertinenze della strada medesima all'interno dei propri confini;
- b) i proprietari e/o conduttori di fondi agricoli sono altresì tenuti a creare una fascia parafuoco, con le modalità di cui alla lettera a), o una fascia erbosa verde, intorno ai fabbricati rurali e ai chiusi destinati al ricovero di bestiame, di larghezza non inferiore a 10 metri;
- c) i proprietari e/o conduttori di colture cerealicole sono tenuti a realizzare una fascia arata di almeno 3 metri di larghezza, perimetrale ai fondi superiori ai 10 ettari accorpatis;
- d) i proprietari e/o conduttori dei terreni adibiti alla produzione di colture agrarie contigue con le aree boscate definite all'art. 2, devono realizzare all'interno del terreno coltivato, una fascia lavorata di almeno 5 metri di larghezza, lungo il perimetro confinante con il bosco;
- e) i proprietari e/o conduttori di terreni siti nelle aree urbane periferiche o intercluse nel tessuto urbano, devono realizzare, lungo tutto il perimetro, e con le modalità di cui alla lettera a), delle fasce protettive prive di qualsiasi materiale secco aventi larghezza non inferiore a 5 metri.

I proprietari e i conduttori di terreni possono, sotto la propria diretta responsabilità penale e civile, procedere all'abbruciamento di stoppie, residui di colture agrarie o di altre coltivazioni, di pascoli nudi, cespugliati o alberati, nonché d'incolti, **anche nel periodo dal 1° Giugno al 30 Giugno e dal 15 Settembre al 31 Ottobre, solo se muniti di apposita autorizzazione rilasciata dalla Stazione Forestale e di Vigilanza Ambientale competente per il territorio nel quale dovranno effettuarsi gli abbruciamenti e, comunque, attenendosi scrupolosamente alle prescrizioni contenute nelle “Prescrizioni Regionali Antincendio 2023-2025”, aggiornamento 2024 e nella Deliberazione Giunta Regione Sardegna n. 11/34 del 30/04/2024 e relativi 8 allegati per farne parte integrante e sostanziale recante le Prescrizioni di contrasto alle azioni determinanti, anche solo potenzialmente, l'innescò di incendio boschivo ai sensi dell'art. 3, comma 3, della Legge 21 novembre 2000, n. 353 e della legge regionale n. 8 del 27 aprile 2016;**

Al fine di pianificarne la distribuzione territoriale e temporale, le richieste tendenti ad ottenere l'autorizzazione all'abbruciamento dovranno essere presentate, **almeno 10 giorni prima** della data prevista per l'esecuzione dello stesso, alle Stazioni Forestali e di V.A. competenti per territorio oppure al Servizio Territoriale del CFVA competente. La superficie massima consentita per ogni singolo abbruciamento non potrà essere superiore ai 10 ettari. Le autorizzazioni agli abbruciamenti dovranno essere concesse previo accertamento dello stato dei luoghi. Le autorizzazioni rilasciate dalle richiamate Stazioni Forestali, dovranno essere esibite, su richiesta, agli agenti della forza pubblica e ai barracelli. Gli abbruciamenti autorizzati dovranno effettuarsi previo avviso, anche verbale, alla Stazione Forestale e di V.A. competente per territorio, nel giorno e ora prescritte.

**I predetti abbruciamenti non potranno comunque essere eseguiti in giornate ventose e nelle ore comprese tra le 10.00 e le 17.00 riferite all'orario legale.**

Il soggetto in possesso di un'autorizzazione all'abbruciamento dovrà immediatamente sospendere le operazioni di iniziativa propria o su disposizione del personale in servizio presso la Stazione Forestale, in caso di mutamento delle condizioni climatiche nel corso della giornata, assicurando la completa bonifica della zona prima di abbandonarla.

Quale ulteriore prescrizione si rammenta che per specifica previsione delle PRAI (cfr. art. 17 comma 6), le operazioni che comportino l'uso all'aperto di strumenti e attrezzature che possano provocare scintille (decespugliatori ect..) o di macchine operatrici (falciatrici, trinciatrici e simili), non possono essere avviate nelle giornate e nelle aree in cui il livello di pericolosità sia pari a codice rosso **pericolosità estrema** e pertanto devono essere sospese, ed inoltre, in caso di vento pari o superiore a brezza tesa così come definita dalla scala di Beaufort (Le foglie e i ramoscelli più piccoli sono in costante movimento; il vento fa sventolare bandiere di piccole dimensioni), ossia con velocità pari o superiore a 20 km/ora, le operazioni dovranno essere sospese.

Chiunque debba svolgere attività che possano, anche solo potenzialmente, innescare incendio sono obbligati a verificare preventivamente giornalmente il sito istituzionale della Protezione Civile, nell'apposita sezione dedicata ai "Bollettini di previsione di pericolo di incendio", al fine di verificare il livello di pericolosità dichiarato.

### SANZIONI

In caso di mancato adempimento del presente provvedimento, **sarà applicata, ai sensi dell'art. 7 bis del D.Lgs 267/00, sanzione pecuniaria da €. 50,00 a 500,00.**

**Sono fatte salve l'applicazione delle sanzioni previste dall'art. 10 della legge 21 novembre 2000 n. 353 (come modificata dal decreto-legge 8 settembre 2021, n. 120, convertito con modifiche, nella legge 8 novembre 2021, n 155) e dalla specifica normativa di settore, che prevede l'applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 5.000 a euro 50.000 oltre alla revoca di ogni altro provvedimento precedentemente emesso per la specifica materia.**

**L'Amministrazione Comunale, nell'inerzia dei proprietari, si riserva la facoltà di intervenire in via sostitutiva alla pulizia delle aree private incolte con addebito delle spese a carico dei proprietari trasgressori.**

### INCARICA

la Polizia Municipale, i Carabinieri, la Compagnia Barraccellare ed i soggetti autorizzati all'esecuzione della presente Ordinanza. Tutti i cittadini sono invitati a segnalare al Comune eventuali trasgressori. **Si dispone, inoltre, che una copia dell'Ordinanza sia trasmessa: All'Albo Pretorio – Sede - All'Ufficio di Polizia Municipale – Al Comando della Stazione dei Carabinieri di Scano di Montiferro - Comando della Stazione Forestale – Cuglieri - Compagnia Barraccellare del Comune di Scano di Montiferro.**

A norma dell'art. 3, comma 4, della Legge 7 agosto 1990, n. 241 si avverte che, avverso la presente ordinanza, in applicazione della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere:

- per incompetenza, eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla pubblicazione e notificazione, al Tribunale Amministrativo Regionale della Sardegna, ai sensi del Decreto Legislativo 2 luglio 2010, n. 104, recante il "Codice del Processo Amministrativo;
- entro 120 giorni, sempre dalla data del suo ricevimento al Presidente della Repubblica ai sensi dell'art. 9 del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199.

Scano di Montiferro addì 21/05/2024

